

SOMMARIO

L'indice è vuoto perché non stai utilizzando gli stili paragrafo che hai scelto di visualizzarvi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché di adottare misure organizzative essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione di pubbliche amministrazioni e magistrature, nonché in materia di innovazione tecnologica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ART. 1

(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». **pubblica amministrazione**

2. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2: «e 2020» sono sostituite dalle seguenti «, 2020 e 2021» le parole «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2023»;

Pubblica amministrazione – Difesa – Interno – Giustizia – MEF

b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». **Pubblica amministrazione**

3. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». **Pubblica amministrazione – MEF – Interno**

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 303, le parole «per il quadriennio 2019-2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il quinquennio 2019-2023»; **MIMIT**

b) al comma 305, le parole «2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2024»; **difesa**

c) al comma 313, le parole «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre **2023**»; **Interno**

d) al comma 349, dopo le parole «a tempo indeterminato» sono inserite le seguenti: «, entro il 31 dicembre 2023,». **MEF**

5. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, in materia di facoltà assunzionali del Ministero delle imprese e del made in Italy, le parole «nel quadriennio 2019-2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel quinquennio 2019-2023». **MIMIT**

6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) comma 162, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; **Lavoro**

b) al comma 495, le parole «30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023». **Pubblica amministrazione – Lavoro**

7. All'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023». **Istruzione – Università**

8. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per gli anni 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019, 2020 e 2021, dall'articolo 1, comma 287, lettere c), d) ed e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere b), c) e d), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, commi 1, lettere a) e b), e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e dall'articolo 17-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2023.»; **Difesa – Giustizia**

9. All'articolo 1, comma 917, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «2021-2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2024». **Difesa**

10. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di reclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze, le parole «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023». **MEF**

11. All'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole «per il biennio 2021-2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2021-2023 » e le parole «per gli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023 ». **MEF**

12. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole «2020-2022» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2024». **Difesa**

13. All'articolo 1, comma 11, lettere a) e b), della legge 31 agosto 2022, n. 130, le parole «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023». **MEF**

14. Le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019/2021 e per il triennio 2020/2022 rispettivamente ai sensi dell'articolo 5 del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 12 giugno 2018, e ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 2019 nonché ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 21 aprile 2022, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2023. **Interno**

15. Le assunzioni di personale della Guardia di finanza previste, per l'anno 2022, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2021, dall'articolo 1, comma 287, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettera d), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dall'articolo 16-septies, comma 2, lettera c), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e dall'articolo 1, comma 961-sexies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2023. **MEF**

16. Le assunzioni delle unità di personale già autorizzate per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 873, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere effettuate anche nell'anno 2023. **Agricoltura**

17. Le procedure concorsuali già autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 2019, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2023. **Agricoltura**

18. La durata degli incarichi di collaborazione già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è prorogata, se inferiore, fino al limite di durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 21.002.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante... **Cultura**

19. All'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023". **Cultura**

20. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale, e di attuare le finalità di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è prorogato al 31 dicembre 2023. **Pubblica amministrazione**

21. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "Fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2023. **Pubblica amministrazione**

22. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per il biennio 2022-2023 **Interno**

ART. 2

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 16-ter, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».

2. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

3. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2023».6.

4. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2023».

5. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti «30 giugno 2023».

6. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».

7. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 675, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relative al contributo economico per i proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili per effetto della denuncia all'autorità giudiziaria del reato di cui agli articoli 614, secondo comma, e 633 del codice penale, non utilizzate nell'anno 2022, possono essere utilizzate per l'anno 2023.

ART. 3

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

1. All'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in materia di presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU), relativa all'anno di imposta 2021, le parole «è differito al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato al 30 giugno 2023».

2 All'articolo 10-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, relativo alla semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, le parole «e 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «2022 e 2023,».

3. All'articolo 2, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole «dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024».

4. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole “2021 e 2022” sono sostituite dalle seguenti: “2021, 2022 e 2023”.

5. All'articolo 62, comma 3, quinto periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole «limitatamente agli anni 2021 e 2022», sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli anni 2021, 2022 e 2023». **Trasformazione digitale**

ART. 4

(Proroga di termini in materia di salute)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
- b) al comma 2, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» e, al terzo periodo, le parole «1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»;

- c) al comma 4, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
- d) al comma 5, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
- e)
2. All'articolo 2, comma 67-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole: «e per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2022 e per l'anno 2023»
3. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Detti organi restano in carica fino al 31 dicembre 2025».
4. Le disposizioni di cui all'articolo 2-*bis*, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
5. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».

ART. 5

(Proroga di termini in materia di istruzione e merito)

1. All'articolo 58, comma 5-*septies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole “a decorrere dal 1° settembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° settembre 2023”.
2. All'articolo 24, comma 6-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: “31 marzo 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 maggio 2023”. **VERIFICARE COMPATIBILITA'CON PNRR**
3. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole: “entro l'anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “entro l'anno 2023” e le parole: “negli anni scolastici dal 2021/22 al 2023/24” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25”;

4. All'articolo 14, comma, 5 della legge 15 luglio 2022, n. 99, le parole: “Per l’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2022 e 2023”.

5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023»;

b) al comma 2-*bis*, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024».

6. All'articolo 4-*bis*, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «, dell’università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «e del merito»;

b) al secondo periodo, le parole: «, fermo restando il termine del 31 dicembre 2021,» sono soppresse.

7. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 15 aggiungere il seguente: “15-*bis*. le procedure selettive disciplinate di cui al comma 15 sono prorogate anche per il 2023”.

8. All'articolo 2-*ter*, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: “per l’anno scolastico 2022/2023” sono aggiunte le seguenti: “e per l’anno scolastico 2023/2024”.

9. All'articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024 i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, al fine di preservare le istituzioni scolastiche presenti prima del sisma e di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 comunque nei limiti delle risorse previste al comma 2.

b) al comma 1, lettera a), le parole:” e 2021/2022” sono sostituite dalle seguenti: “, 2021/2022 e 2023/2024”.

- c) il comma 2 è sostituito dal seguente: “Per l’adozione delle misure di cui al comma 1, pari a 1.583.959,65 milioni di euro per il 2023, milioni di euro per l’anno 2024 si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del commissario di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
- d) la rubrica è così sostituita: “Art.18-*bis*. Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024”.

10. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole “al perdurare della vigenza dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2023, per dare attuazione alla Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

11. Ai fini dell’ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione, la previsione di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, limitatamente agli articoli 13, comma 2, lettera c) e 14, comma 3, ultimo periodo in relazione alle attività assimilabili all’alternanza scuola-lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è prorogata all’anno scolastico 2022/2023. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento possono costituire comunque parte del colloquio di cui all’articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017.

ART. 6

(Proroga di termini in materia di università e ricerca)

1. All’articolo 14, comma 6-*quaterdecies*, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in materia di assegni di ricerca, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole “Per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2023”;

b) le parole “alla predetta data” sono sostituite dalle seguenti: “alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”

c) le parole “entro il predetto termine di centottanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine di centottanta giorni successivi alla predetta data”.

2. All’articolo 1, comma 1145, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

3. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole «2021-2022 e 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024».

4. All'articolo 3-*quater*, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sseguenti: «a decorrere dall'anno accademico 2024/2025» e le parole «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023»;

b) al comma 2, le parole «a decorrere dall'anno accademico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno accademico 2024/2025».

c)

5. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».

6. I termini di cui all'art. 19-*quinquies*, commi 3 e 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono prorogati al 31 dicembre 2023.

7. I termini di cui all'art. 28, comma 2-*ter*, periodi primo e secondo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono prorogati al 31 dicembre 2023.

ART. 7

(Proroga di termini in materia di cultura)

1. All'articolo 1, comma 592, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023” e le parole “fino al 31 dicembre 2023, al fine” sono soppresse.

2. All'articolo 22, comma 2-*octies*, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le parole “31 dicembre 2022”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”.

3. All'articolo 1, comma 806, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, detto «Il Perugino», le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”.

4. All'articolo 11-*bis*, comma 2, primo periodo del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”.

5. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023, con riferimento alle competenze di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo";

6. All'articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "e di 1 milione di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: ", di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025".

ART. 8

(Proroga di termini in materia di giustizia)

1. All'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, relativo alla facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna, le parole «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

2. All'articolo 1, comma 311, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alla facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni, le parole «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

3. All'articolo 21-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) al comma 3, le parole «al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 2023».

4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

5. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

b) al comma 3, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

6. Il termine di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alle sezioni distaccate di Lipari e Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2024.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 221, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 23, commi 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9 e 9-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi, rispettivamente, alle udienze e alle camere di consiglio da svolgere fino al 30 giugno 2023 e alle formule esecutive rilasciate fino alla stessa data, fermo restando quanto disposto dagli articoli 3, comma 34, 4, comma 9, lettera a), e 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

8. La disposizione di cui all'articolo 221, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, continua ad applicarsi fino alla data del 30 giugno 2023, limitatamente al pagamento mediante sistemi telematici dell'anticipazione forfettaria prevista dall'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, fermo restando quanto disposto dagli articoli 13, comma 1, lettera b), e 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

ART. 9

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e per gli anni 2022 e 2023, salvo quanto previsto al comma 1-ter,» sono sostituite dalle parole: «e per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 salvo quanto previsto al comma 1-ter,»;

b) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

«1-ter. Per gli anni dal 2022 al 2025 il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a cinquanta, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi. Per gli anni da 2023 al 2025 sono incluse le imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33»;

c) al comma 5-bis il periodo compreso fra « Per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2022» e « per l'anno 2026» è sostituito dal seguente: « Per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2022 i benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 80,4 milioni di

euro per l'anno 2022, 223,6 milioni di euro per l'anno 2023, 363,2 milioni di euro per l'anno 2024, 387,5 milioni di euro per l'anno 2025, 325,4 milioni di euro per l'anno 2026, 200,7 milioni di euro per l'anno 2027, 82,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 12,1 milioni di euro per l'anno 2029 »;

d) al comma 5-bis dopo il periodo compreso fra «Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore» e «spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore» è aggiunto il seguente:

«Per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2023 il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al precedente periodo non può essere inferiore a 500 unità e qualora almeno il cinquanta per cento dei lavoratori assunti secondo le previsioni del medesimo periodo non abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età al momento dell'assunzione, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, per un importo calcolato sulla base dell'ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore, opera per ulteriori ventiquattro mesi, anziché per dodici mesi»;

e) al comma 7 il periodo compreso fra « I benefici di cui al comma 3 e « per l'anno 2024» è sostituito dal seguente: « I benefici di cui al comma 3 e al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 101 milioni di euro per l'anno 2021, di 256,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 472,2 milioni per l'anno 2023, di 499,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 541,4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 374,5 milioni di euro per l'anno 2026».

2. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-bis, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018» e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) al comma 10-ter, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

3. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le parole “e 2022” sono sostituite dalle seguenti “, 2022 e 2023”.

4. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, comma 7-bis,

1) al secondo periodo, le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;

2) al terzo periodo, le parole “1° gennaio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2023”;

b) all'articolo 27, comma 4-bis:

1) al secondo periodo, le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “30

giugno 2023”;

2) al terzo periodo, le parole “1° gennaio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2023”;

c) all’articolo 30, comma 1-*bis*

1) al secondo periodo, le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;

2) al terzo periodo, le parole “1° gennaio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2023”;

d) all’articolo 40, comma 1-*bis*

1) al secondo periodo, le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;

2) al terzo periodo, le parole “1° gennaio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2023”;

e) all’articolo 44, il comma 11-*quater* è abrogato.

5. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole "secondo anno successivo" sono sostituite con le parole "terzo anno successivo" e le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2023".

ART. 10

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. All’articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole “a decorrere dal 1° gennaio 2023” sono soppresse.

2. All’articolo 2, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”.

3. All'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «31 ottobre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

4. All'articolo 1, comma 158, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole “nel triennio 2020-2022”, sono inserite le seguenti: “e nel triennio 2023-2025”.

5. All'articolo 16, comma 3-*sexies*, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

6. All'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: “Fino al 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2023”.

ART. 11

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

1. Il termine per il reclutamento a tempo determinato del contingente massimo di centocinquanta unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, previsto all'articolo 17-*octies*, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è differito al biennio 2022-2023.

2. Il termine per l'assunzione a tempo indeterminato del contingente di personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale nonché di cinquanta unità appartenenti all'area II, posizione economica F2, di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al triennio 2022-2024.

3. Il termine per l'assunzione di duecentodiciotto unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, previste all'articolo 17-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2021, n. 113, è differito al triennio 2022-2024.

4. All'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole “31 dicembre 2022”, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”;

b) al comma 5, quarto periodo, le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”.

5. All'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole “un anno” sono sostituite dalle seguenti: “due anni”.

6. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 3, alinea, le parole “entro il 18 aprile 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 18 aprile 2024”;

2) al comma 3-*bis*, le parole “e, successivamente, ogni cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “e, successivamente, entro il 18 luglio 2024 e ogni cinque anni a partire da tale data”;

3) al comma 4, le parole “e, successivamente, ogni cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “e, successivamente, entro il 18 giugno 2023 e ogni cinque anni a partire da tale data”;

b) all’articolo 7, comma 1, lettera d), le parole “e, successivamente, ogni cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “e, successivamente, entro il 18 gennaio 2025 e ogni cinque anni a partire da tale data”.

7. Al fine di contemperare le esigenze di tutela del territorio con gli obiettivi di sicurezza energetica del Paese, per gli interventi di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 10 novembre 2014, n. 47, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 19 marzo 2015, il termine di cui all’articolo 44, comma 7-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è prorogato al 30 giugno 2024.

ART. 12

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy)

1. All’articolo 11-quater, comma 8, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al secondo periodo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole “fino al 31 dicembre 2022” è sostituito dal seguente: “31 dicembre 2023”;

b) dopo le parole “funzionamento dell’amministrazione straordinaria, nonché” sono aggiunte le seguenti “del pagamento dei crediti prededucibili dell’Erario e degli enti di previdenza e assistenza statale e “e dopo le parole “comma 9,” sono aggiunte le seguenti “fatti salvi gli effetti del comma 6 del presente articolo,”.

c)

2. Al fine di consentire il rispetto del termine stabilito dall’articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, nonché il pieno esercizio delle competenze della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il termine di scadenza del contratto di servizio vigente tra il Ministero delle Imprese e del made in Italy e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. è differito al 31 luglio 2023.

3. Le risorse assegnate per l’anno 2022, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. f-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2022, adottato in attuazione dell’articolo 22, comma 1, del decreto legge 1 marzo 2022 n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022 n. 34, possono essere utilizzate per gli acquisiti effettuati dal 4 ottobre 2022 sino al 31 dicembre 2023

4. Le risorse assegnate con il decreto di cui al primo comma, per gli anni 2023 e 2024, alla concessione di incentivi per l’acquisto di nuovi veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e,

L5e, l6e, L7e omologati in una classe inferiore ad euro 5, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del citato decreto, sono ridotte di 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al fine di incrementare, del medesimo ammontare per gli anni 2023 e 2024, la dotazione della misura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del medesimo decreto.

ART. 13

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole «Per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Per i servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all'estero» e le parole «al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023 e al 31 marzo 2024».

2. All'articolo 5-ter, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, le parole: “fino al 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2023”.

3. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: “fino al 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2023”.

4. All'articolo 48, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2023”.

ART. 14

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa)

1. In attesa dell'esercizio della delega prevista dall'articolo 40, comma 2, lett. e) della legge 17 giugno 2022, n. 71, per l'anno 2023 il termine previsto dall'articolo 69, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare, è prorogato al 30 settembre 2023.

ART. 15

(Proroga di termini in materia di sport)

1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 51, comma 1, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2023»;
 - b) all'articolo 52, comma 2-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: a decorrere dal 1° luglio 2023” **verificare coordinamento anche del comma 1**
2. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2023». **Sport.**

ART. 16

(Proroga di termini in materia di editoria)

1. All'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022». All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

ART. 17

(Proroga di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa)

1. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
 - b) al comma 2 le parole: «prorogabile per un solo anno.» sono sostituite dalle seguenti: «prorogabile per due anni.».

ART. 18

(Proroga in materia di stipula delle convenzioni per la concessione delle sovvenzioni nell'ambito del progetto relativo agli ecosistemi e dell'Unità tecnica-amministrativa per la gestione dei rifiuti in Campania)

1. All'articolo 42, comma 5-*bis*, quarto periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».

2. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 19

(Proroghe di termini in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza e per il potenziamento dell'attività informativa)

1. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza, le parole: “Fino al 31 gennaio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 gennaio 2024”.

2. All'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di autorizzazione del personale dei servizi di informazione per la sicurezza a colloqui personali con detenuti e internati, le parole: “Fino al 31 gennaio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 gennaio 2024”.

ART. 20

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'immediata attuazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 21

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a